

1 Il diritto al rimborso. Aspetti generali

Il **contribuente**, in determinate situazioni, è **creditore del fisco**, non solo debitore.

Può, infatti, accadere, che il soggetto privato abbia versato le imposte in misura maggiore rispetto a quella dovuta, o ha versato una somma non dovuta, o ancora il legislatore ha ricollegato a determinate fattispecie il sorgere di crediti di imposta in capo al contribuente.

A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti con la dichiarazione dei redditi o con una specifica domanda.

Si distinguono tre tipi di crediti a vantaggio dei contribuenti:

- crediti di rimborsi da indebitato;
- crediti di rimborso non da indebitato;
- crediti d'imposta in senso stretto.

1.1. L'indebitato tributario

Il credito di rimborsi da indebitato è una figura che si ricollega al principio civilistico dell'**indebitato oggettivo**.

ART. 2033 C.C.: *“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.*



Le **fonti dell'indebitato tributario** sono molteplici.

- Può accadere che manchi *ab origine* o venga meno la norma alla quale si ricollega l'imposta pagata.
- Può accadere che un tributo sia stato assolto sulla base di un decreto legge non convertito o in virtù di una disposizione legislativa dichiarata poi incostituzionale. Le sentenze che dichiarano una norma incostituzionale la eliminano con effetto retroattivo, per cui i pagamenti fatti sulla base della norma dichiarata incostituzionale assumono *ex post* la qualifica di pagamenti non dovuti.
- Può anche verificarsi il caso in cui un'imposta venga pagata sulla scorta di una norma nazionale dichiarata poi incompatibile con il diritto della UE. Il giudice nazionale non dovrà applicare la norma interna e l'imposta pagata dovrà essere rimborsata.

Altre fattispecie generatrici dell'indebitato tributario si ricollegano agli atti attraverso i quali viene data applicazione ai tributi.

- Può aversi pagamento indebito perché viene presentata una dichiarazione inesatta. In tal caso, se viene dichiarata e versata una imposta non dovuta o maggiore del dovuto, il contribuente ha diritto ad ottenerne il rimborso.
- Può, inoltre, riscontrarsi un vizio del ruolo, perché viene iscritta a ruolo una somma superiore a quella dovuta.

2 La tutela del diritto al rimborso

Il codice del processo tributario, il D.Lgs. n. 546/1992, dedica apposita tutela al diritto al rimborso del contribuente.

L'art. 19 del decreto legislativo detta un elenco tassativo degli atti che possono essere autonomamente impugnati dai soggetti privati, e tra questi è ricompreso *“il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”*.

Il successivo art. 21 detta una regola generale di tutela del diritto al rimborso avverso il rifiuto tacito dell'amministrazione finanziaria, indicando i tempi e i casi in cui il contribuente può proporre ricorso.



ART. 21, COMMA 2, D. LGS. N. 546/1992: *“Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”*.

Dal disposto della norma in commento emerge quanto segue:

- avverso il silenzio (*“rifiuto tacito”*) dell'amministrazione finanziaria davanti alla domanda di restituzione delle somme, comprensive di tributi, interessi e sanzioni, pagati ma non dovuti dal contribuente, quest'ultimo potrà proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale solo dopo il novantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza di restituzione, entro i termini previsti dalle singole leggi d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non si prescrive;
- in mancanza di disposizioni specifiche, il contribuente deve presentare la domanda di rimborso entro due anni da quando è avvenuto il pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, se posteriore.

2.1. Il rimborso delle ritenute dirette e dei versamenti diretti

Per il rimborso delle ritenute dirette e dei versamenti diretti è necessario che sia presentata istanza all'Agenzia delle entrate **entro il termine di 48 mesi** dal versamento, che decorrono:


- quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto, dalla data di ogni singolo versamento o dalla data della ritenuta, ma solo appunto nel caso in cui versamento o ritenuta siano indebiti *ab origine*;
- quando il presupposto si realizza al momento del pagamento del saldo, dalla data del versamento del saldo, più precisamente quando il diritto derivi da un'eccedenza degli importi precedentemente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, rispetto ad una determinazione successiva dell'*an* e del *quantum* dell'obbligazione tributaria.

L'**istanza di rimborso** delle ritenute e dei versamenti diretti può essere presentata sia dal sostituto sia dal sostituito, con la differenza che per il sostituto il termine di 48 mesi decorre da quando ha subito la ritenuta, per il sostituito da quando ha versato la somma.

2.2. Il rimborso di somme riscosse mediante ruolo

Per le **somme riscosse mediante ruolo** la legge non disciplina espressamente la domanda di rimborso.

Difatti, quando viene iscritta a ruolo una somma non dovuta, il contribuente può **impugnare il ruolo** e chiedere, contestualmente, sia l'**annullamento del ruolo**, sia la condanna dell'agente della riscossione al **rimborso dell'indebito**.

Il ruolo è un atto che legittima la riscossione di una somma di denaro, e in caso di inadempimento da parte del contribuente, ha valore di titolo esecutivo. 

La mancata impugnazione del ruolo, dunque, consolida gli effetti dell'azione esecutiva, ma non impedisce al privato di ottenere il rimborso dell'indebito.

- Nelle ipotesi di **iscrizione a ruolo a titolo provvisorio**, la sorte di tali iscrizioni dipende dall'**esito del processo** instaurato a seguito di impugnazione dell'avviso di accertamento:
 - se il ricorso contro l'avviso viene respinto, quanto riscosso in base all'iscrizione provvisoria viene definitivamente acquisito dal fisco, in quanto è divenuto definitivo il titolo dell'iscrizione a ruolo;

- se il ricorso contro l'avviso viene accolto, quanto è stato riscosso dovrà essere rimborsato, poiché è venuto meno il titolo dell'iscrizione a ruolo.
- Nelle ipotesi in cui emergano **errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio**, o quando il ruolo deve riprodurre un atto precedente ma illegittimamente se ne discosti, i **vizi sono imputabili all'ufficio** e sarà quest'ultimo a dover rimborsare il contribuente a prescindere da qualsiasi istanza in tal senso.



Devono essere **rimborsate d'ufficio** anche le somme riscosse in via provvisoria nel corso del giudizio di primo grado, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

2.3. Il rimborso di imposte indirette

Per le imposte indirette, le norme concernenti il rimborso sono disseminate tra i vari testi normativi delle singole leggi d'imposta.

Nonostante ciò, la disciplina del rimborso è uniforme poiché destinatario dell'istanza deve essere l'agenzia che gestisce il tributo indebitamente pagato e il termine per domandare il rimborso è un termine di decadenza che decorre da quando è avvenuto il pagamento del tributo.

Il termine decadenziale è:

- di 36 mesi dal pagamento o se posteriore dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione, in relazione all'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e donazioni, l'imposta ipotecaria e catastale, l'imposta sugli intrattenimenti, i tributi doganali, la tassa sulle concessioni governative;
- di due anni per l'imposta sul valore aggiunto.

2.4. I rimborsi IVA

I **titolari di partita IVA** possono chiedere il rimborso del credito IVA, formatosi nello svolgimento della propria attività, in presenza di determinati presupposti.

La domanda può essere effettuata **con la dichiarazione annuale IVA** o, per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno, presentando **l'apposita richiesta telematica**.

L'erogazione del rimborso avviene in conto fiscale, tranne i casi in cui il contribuente cessa l'attività o sia sottoposto a procedure concorsuali.

Per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro, che presentano determinati profili di rischio, l'erogazione è condizionata alla prestazione di

una garanzia, in genere consistente in una fideiussione bancaria o assicurativa.

In casi residuali, qualora non sia possibile procedere con le modalità ordinarie, in dichiarazione o con domanda trimestrale, si può presentare **richiesta di rimborso**, in carta semplice, entro due anni dal pagamento dell'imposta non dovuta, oppure, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

2.5. I rimborsi da dichiarazione

Vi sono dei casi in cui il diritto al rimborso del contribuente non deriva da un pagamento indebito, ma **sorge direttamente dalla dichiarazione dei redditi**.

- Si individuano crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi del contribuente che sorgono quando l'imposta dovuta risulti inferiore alla somma dei versamenti d'acconto, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta.

In tali casi, il saldo creditorio che risulta dalla dichiarazione dei redditi, dopo le compensazioni con il debito d'imposta, può:

- essere riportato all'anno successivo;
- essere chiesto a rimborso;
- essere ceduto.

I rimborsi che risultano dalla dichiarazione dei redditi vengono eseguiti d'ufficio, sulla base di una procedura automatizzata.

- Nell'Iva, l'imposta relativa agli acquisti, cosiddetta **Iva a credito**, può risultare superiore all'imposta dovuta sulle operazioni imponibili, cosiddetta **Iva a debito**. Si generano, in virtù del meccanismo che caratterizza tale imposta, dei crediti del contribuente verso il fisco.

La determinazione finale annuale che il contribuente indica in dichiarazione può dar vita a una eccedenza, sotto forma di credito o di debito.

Quando l'**eccedenza** assume forma di **credito del contribuente**, può essere:

- compensata con debiti d'imposta diversi dall'Iva;
- riportata a nuovo, per essere compensata con i debiti degli anni successivi;
- chiesto a rimborso.

La regola è la compensazione.

Il rimborso può essere chiesto da qualsiasi soggetto passivo quando la dichiarazione sia risultata a credito per due anni consecutivi.

2.6. I rimborsi d'ufficio

Il rimborso per crediti indicati nelle dichiarazioni delle imposte sui redditi e nelle dichiarazioni Iva, il contribuente non deve presentare apposita istanza, essendo sufficiente l'indicazione del credito d'imposta in dichiarazione.

L'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione ha il valore di istanza di rimborso.

Il diritto al rimborso si prescrive in dieci anni.

METTITI ALLA PROVA

●○○○○ DIFFICOLTÀ BASSA

31) In cosa consiste il diritto al rimborso?

Il contribuente, in determinate situazioni, è creditore del fisco, non solo debitore.

Può, infatti, accadere, che il soggetto privato abbia versato le imposte in misura maggiore rispetto a quella dovuta, o abbia versato una somma non dovuta, o ancora che il legislatore abbia ricollegato a determinate fattispecie il sorgere di crediti di imposta in capo al contribuente.

A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti con la dichiarazione dei redditi o con una specifica domanda.

Si distinguono tre tipi di crediti a vantaggio dei contribuenti:

- crediti di rimborsi da indebitato;
- crediti di rimborso non da indebitato;
- crediti d'imposta in senso stretto.

- Crediti di rimborsi da indebitato;
- Crediti di rimborso non da indebitato;
- Crediti d'imposta in senso stretto.



●●●○○ DIFFICOLTÀ MEDIA

32) È prevista la tutela del diritto al rimborso?

Il codice del processo tributario, il D. Lgs. n. 546/1992, dedica apposita tutela al diritto al rimborso del contribuente.

L'art. 19 del decreto legislativo detta un elenco tassativo degli atti che possono essere autonomamente impugnati dai soggetti privati, e tra questi è ricompreso *“il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”*.

Il successivo art. 21 detta una regola generale di tutela del diritto al rimborso avverso il rifiuto tacito dell'amministrazione finanziaria, indicando i tempi e i casi in cui il contribuente può proporre ricorso.

Dal disposto della norma in commento emerge quanto segue:

- avverso il silenzio (*“rifiuto tacito”*) dell'amministrazione finanziaria davanti alla domanda di restituzione delle somme, comprensive di tributi,

interessi e sanzioni, pagati ma non dovuti dal contribuente, quest'ultimo potrà proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale solo dopo il novantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza di restituzione, entro i termini previsti dalle singole leggi d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non si prescrive;

- in mancanza di disposizioni specifiche, il contribuente deve presentare la domanda di rimborso entro due anni da quando è avvenuto il pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, se posteriore.



- Rifiuto tacito dell'amministrazione finanziaria;
- Istanza di rimborso solo dopo il novantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza di restituzione
- Domanda di rimborso entro due anni in assenza di disposizioni specifiche.

●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA

33) È necessaria la domanda di rimborso per le somme riscosse mediante ruolo?

Per le somme riscosse mediante ruolo la legge non disciplina espressamente la domanda di rimborso.

Difatti, quando viene iscritta a ruolo una somma non dovuta, il contribuente può impugnare il ruolo e chiedere, contestualmente, sia l'annullamento del ruolo, sia la condanna dell'agente della riscossione al rimborso dell'indebito.

Nelle ipotesi di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, la sorte di tali iscrizioni dipende dall'esito del processo instaurato a seguito di impugnazione dell'avviso di accertamento:

- se il ricorso contro l'avviso viene respinto, quanto riscosso in base all'iscrizione provvisoria viene definitivamente acquisito dal fisco, in quanto è divenuto definitivo il titolo dell'iscrizione a ruolo;
- se il ricorso contro l'avviso viene accolto, quanto è stato riscosso dovrà essere rimborsato, poiché è venuto meno il titolo dell'iscrizione a ruolo.

Nelle ipotesi in cui emergano errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio, o quando il ruolo deve riprodurre un atto precedente ma illegittimamente se ne discosti, i vizi sono imputabili all'ufficio e sarà quest'ultimo a dover rimborsare il contribuente a prescindere da qualsiasi istanza in tal senso.

- Somme riscosse mediante ruolo;
- Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, esito del processo;
- Errori materiali o duplicazioni, rimborso d'ufficio.



SCHEMA DI SINTESI

Il rimborso:

é un diritto di cui gode il **contribuente** quando è **creditore del fisco**;

Si distinguono tre tipi di crediti a vantaggio dei contribuenti:

- crediti di rimborsi da indebito;
- crediti di rimborso NON da indebito;
- crediti d'imposta in senso stretto.

Il diritto al rimborso del contribuente:

- è garantito dal codice del processo tributario;
- il contribuente può impugnare il **rifiuto tacito** dell'amministrazione finanziaria davanti alla domanda di restituzione delle somme;
- i **titolari di partita IVA** possono chiedere il rimborso del credito IVA, formatosi nello svolgimento della propria attività, in presenza di determinati presupposti;
- vi sono dei casi in cui il diritto al rimborso del contribuente non deriva da un pagamento indebito, ma **sorge direttamente dalla dichiarazione dei redditi**;
- per il rimborso per crediti indicati nelle dichiarazioni delle imposte sui redditi e nelle dichiarazioni Iva, il contribuente non deve presentare apposita istanza, essendo sufficiente l'indicazione del credito d'imposta in dichiarazione.